

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 224

RISOLUZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

(Relatrice BISINELLA)

approvata nella seduta del 15 novembre 2017

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1141/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 22 OTTOBRE 2014, RELATIVO ALLO STATUTO E AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI EUROPEI E DELLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE (COM (2017) 481 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 21 novembre 2017

I N D I C E

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	6

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di regolamento in titolo,

premesso che:

l'atto comunitario n. 481 reca una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, con il quale è stato istituito uno specifico *status* giuridico europeo dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, prevedendo che il loro finanziamento sia a carico del bilancio generale dell'Unione europea,

considerato, in particolare, che:

a seguito delle elezioni europee del 2014 è emersa la necessità di accrescere la partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali, anche al fine di rafforzare la legittimità democratica del processo decisionale dell'Unione europea. Inoltre, è stata rilevata l'esigenza di evidenziare le affiliazioni tra i partiti nazionali ed europei;

sono state proposte, pertanto, alcune modifiche puntuali al regolamento vigente, per garantire una maggiore trasparenza dei finanziamenti europei destinati ai partiti politici europei e alle fondazioni a essi affiliate, al fine di rafforzare il legame della società civile con le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo,

rilevato altresì che:

per risolvere il problema dell'adesione dei deputati a più di un partito, si consente solo ai partiti, e non più a singole persone, di sponsorizzare la creazione di un partito politico europeo. In questo modo, le entità prive di una sostanziale rappresentanza negli Stati membri avrebbero maggiori difficoltà a costituirsì come partiti a livello europeo e a ricevere finanziamenti europei;

si propone di abbassare il requisito di cofinanziamento al 10 per cento per i partiti politici europei e al 5 per cento per le fondazioni politiche europee, in modo da consentire l'impiego di una quota maggiore del finanziamento pubblico accantonato per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee;

si introduce l'obbligo per il partito politico europeo di riferire in merito alla pubblicazione – sui siti *web* dei suoi partiti membri – del suo programma politico e del suo logo, nonché di informazioni sulla rappresentanza di genere tra i candidati alle ultime elezioni del Parlamento

europeo e tra i suoi deputati al Parlamento europeo, al fine di ricevere finanziamenti;

al fine di migliorare la proporzionalità del finanziamento dell’Unione europea, in modo che sia collegato più chiaramente alla rappresentanza in Parlamento europeo, si modifica il criterio di ripartizione, abbassando l’importo fisso al 5 per cento e aumentando la parte che viene suddivisa in ragione della quota di deputati eletti al Parlamento;

qualora un partito o una fondazione cessino di soddisfare uno qualsiasi dei criteri di registrazione, in particolare la rappresentanza e partecipazione alle elezioni europee, o laddove la registrazione si basi su informazioni errate o fuorvianti, si attribuisce all’Autorità preposta alla verifica delle condizioni per la registrazione la facoltà di cancellare dal registro il partito o la fondazione entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui avrebbe potuto accertare l’inosservanza di tali requisiti;

è inoltre previsto che l’ordinatore del Parlamento europeo provveda al recupero degli importi indebitamente versati presso persone che hanno svolto attività illecite, lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea, a proprio beneficio o a favore di altre entità o persone;

con una ulteriore proposta di modifica, si stabilisce che la relazione di valutazione del Parlamento europeo sull’applicazione del regolamento vigente sia pubblicata nella prima parte dell’anno 2022, in modo che essa abbia ad oggetto anche le novelle introdotte con il regolamento in esame;

si introduce una disposizione transitoria, al fine di applicare i nuovi requisiti in materia di pubblicazione del programma e del logo dei partiti politici europei nonché delle informazioni sulla rappresentanza di genere già alle domande di finanziamento per il 2019, anno in cui si terranno le elezioni del Parlamento europeo,

valutato che:

l’atto comunitario introduce criteri più stringenti, suscettibili di realizzare un significativo avanzamento nella regolamentazione, anche per ovviare ad eventuali abusi che, in base alla normativa precedente, potevano essere posti in essere; benché gli obiettivi auspicati non possano considerarsi pienamente raggiunti, per quanto attiene allo specifico ambito di competenza assegnato alla Commissione,

si rileva che:

le modifiche proposte sono pienamente conformi al principio di sussidiarietà, in quanto le norme che disciplinano lo statuto e il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni possono essere definite solo a livello dell’Unione;

le modifiche proposte appaiono altresì in linea con il principio di proporzionalità, poiché non vanno oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo a lungo termine di rafforzare la democrazia europea e la legittimità delle istituzioni dell’Unione europea, rendendo i partiti politici europei e le fondazioni soggetti democratici più efficaci e responsabili;

si pronuncia in senso favorevole, segnalando, in riferimento all’obiettivo della proposta di migliorare il grado di trasparenza dei partiti politici europei, l’opportunità di garantire la massima informazione anche sulla provenienza della parte di finanziamento non coperta dal bilancio dell’Unione europea e che i partiti sono tenuti a reperire per proprio conto.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: GINETTI)

15 novembre 2017

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che, il 13 settembre 2017, la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, il cui principale obiettivo è il rafforzamento della legittimità democratica nell'Unione europea;

considerato, in particolare, che:

con la modifica dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento vigente, si prevede che, affinché un'alleanza politica possa chiedere la registrazione come partito politico europeo, la prescritta rappresentanza di un quarto degli Stati membri deve essere assicurata da «i suoi partiti membri» e non più soltanto da «i suoi membri». Ciò al fine di evitare che singoli membri di uno stesso partito nazionale possano sponsorizzare più di un partito politico europeo. La Commissione europea ritiene che in questo modo si eviterebbe la costituzione di partiti europei privi di una sostanziale rappresentanza politica negli Stati membri, evitando anche i relativi finanziamenti a carico del bilancio europeo;

per affrontare le difficoltà che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee riscontrano nel coprire le spese del proprio bilancio annuale per la parte pari al 15 per cento che non è rimborsata dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento, la Commissione propone l'aumento del finanziamento a carico del bilancio europeo dall'85 al 90 per cento per i partiti politici europei e al 95 per cento per le fondazioni politiche europee;

la Commissione evidenzia come il livello di trasparenza nelle elezioni europee sia un fattore di vitale importanza. Propone pertanto di fissare un'ulteriore condizione affinché i partiti politici europei possano ricevere finanziamenti, inserendo all'articolo 18 un nuovo paragrafo 3 *bis* che obbliga il partito politico europeo a corredare la domanda di finanziamento con gli elementi comprovanti la pubblicazione continuativa sui siti *web* dei loro partiti membri, nei 12 mesi precedenti, del programma politico e del logo del partito europeo, nonché di informazioni sulla rap-

presentanza di genere tra i candidati alle ultime elezioni del Parlamento europeo e tra i deputati al Parlamento europeo;

la proposta prevede, inoltre, di rafforzare la proporzionalità nella ripartizione dei finanziamenti dell’Unione europea tra i partiti europei, collegandola più chiaramente alla rappresentanza nel Parlamento europeo. Secondo l’articolo 19 del vigente regolamento, il totale degli stanziamenti del bilancio dell’Unione europea per i partiti europei è ripartito, per una quota del 15 per cento, in parti uguali tra tutti i partiti e, per la restante quota dell’85 per cento, in base al numero dei propri deputati eletti al Parlamento europeo, come per le fondazioni. La proposta prevede di modificare tale ripartizione, riducendo al 5 per cento la quota da distribuire in parti uguali e aumentando al 95 per cento quella in ragione del numero di deputati eletti. In ogni caso, tali finanziamenti non possono superare le soglie del 90 e 95 percento dei conti annuali di partiti e fondazioni, stabilite dal predetto articolo 17. La parte di contributo eccedente tali limiti potrà essere utilizzata per la copertura delle spese dell’anno successivo;

la proposta interviene anche per rafforzare il potere sanzionatorio attribuito all’Autorità indipendente per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dall’articolo articolo 27 del regolamento. In particolare, il vigente paragrafo 1 di tale articolo consente all’Autorità di cancellare la registrazione di un partito europeo nel caso in cui questo sia stato condannato per attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, oppure su richiesta dello Stato ove è situata la sede nel caso di violazione grave della normativa nazionale in materia, o qualora il partito europeo non soddisfa più i requisiti di cui alle lettere *a), c) ed e)* dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (avere la sede in uno Stato membro, rispettare i valori fondamentali dell’Unione, non avere scopo di lucro). La proposta prevede di consentire all’Autorità di comminare la cancellazione della registrazione anche nei casi di cui alle lettere *b) e d)* del predetto articolo 3, ovvero qualora il partito europeo cessi di soddisfare il criterio della rappresentanza politica in un quarto degli Stati membri o il criterio della partecipazione alle elezioni europee, nonché qualora abbia ottenuto la registrazione presentando informazioni false o incomplete;

inoltre, per una maggiore tutela degli interessi finanziari dell’Unione, allo stesso articolo 27 del regolamento è prevista l’aggiunta del paragrafo 5 *bis* che consente di imputare anche alle persone fisiche aventi ruoli di responsabilità nel partito o fondazione le sanzioni irrogate dall’Autorità indipendente, qualora tali persone siano state giudicate responsabili di attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, con sentenza passata in giudicato, o abbiano fornito informazioni erronee o fuorvianti sui bilanci annuali. In tali casi, secondo una modifica proposta all’articolo 30, paragrafo 2, l’ordinatore del Parlamento europeo recupera presso tali persone, gli importi indebitamente versati;

all’articolo 38 del regolamento si rinvia a cinque anni dall’entrata in vigore della proposta la presentazione delle relazioni di valutazione del Parlamento europeo e della Commissione europea, funzionali a eventuali modifiche da apportare al regolamento;

rilevato, altresì, che, nelle intenzioni della Commissione, la proposta dovrebbe essere adottata in tempi brevi ed entrare in vigore prima delle elezioni europee del 2019;

ricordato che:

in base all’articolo 10, paragrafo 4, del Trattato sull’Unione europea «i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione»;

il paragrafo 2 dell’articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, relativo alla libertà di riunione e di associazione, prevede che «i partiti politici a livello dell’Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione»;

valutato che:

l’atto si fonda sull’articolo 224 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativo allo statuto dei partiti politici a livello europeo, incluse le norme relative al loro finanziamento, nonché sull’articolo 106 *bis* del Trattato Euratom;

la proposta è ritenuta conforme al principio di sussidiarietà, poiché quanto proposto mira a colmare le lacune del sistema istituito dal regolamento vigente;

allo stesso modo, la proposta si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi prefissi, ossia «rendere i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee soggetti democratici più efficaci e responsabili», in ottemperanza al principio di proporzionalità;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la proposta rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità e appare idonea a consentire maggiori controlli sulle modalità di applicazione delle norme del regolamento. Inoltre le modifiche introdotte vanno nella direzione del rafforzamento della dimensione europea dei partiti politici e della loro interrelazione, necessaria anche ai fini di una maggior trasparenza della rappresentanza politica e delle relative affiliazioni tra il livello nazionale e quello europeo;

in riferimento all’obiettivo della proposta, di migliorare il grado di trasparenza dei partiti politici europei, si valuti l’opportunità di assicurare la massima informazione anche sulla provenienza della parte di finanziamento non coperta dal bilancio dell’Unione europea e che i partiti sono tenuti a reperire per proprio conto.